

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2467)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati il 23 gennaio 1963

(V. Stampato n. 3114)

d'iniziativa dei deputati COLLEONI, PAVAN, VALSECCHI, SCHIRATTI, CIBOTTO, SCALIA, CASATI, ZANIBELLI, CENGARLE, AZIMONTI, TOROS, GITTI, SABATINI, SINESIO, BIANCHI Gerardo e STORTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1963*

Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7
della legge 25 marzo 1959, n. 125

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente numero:

« 13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria ».